

SENT. N° 357/2012  
R.G.N. N° 1802/2005  
CRON. N° 279/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 9.02.2012 la seguente

sentenza

Nella causa iscritta al n. 1802 del ruolo gen. Contenzioso Lavoro dell'anno 2005

TRA

La **gala Vito**, (c.f. LGLVFR50DO1D587W)) rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Antonietta La Monica e Giuseppe Policaro, presso i quali, in Vibo Valentia, alla via De Gasperi, 35 è elettivamente domiciliato

ricorrente

E

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, presso la quale è *ex lege* domiciliata

convenuta

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 26/10/05 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero resistente, premettendo di essere stato trasferito, in virtù dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, a partire dal 1 gennaio 2000 nei ruoli del personale A.T.A. dello Stato dai ruoli dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, della quale era dipendente dal 20 marzo 1974, chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'Ente locale di provenienza dalla data di assunzione fino al 31 gennaio 1999 nonché, la condanna del Ministero resistente alla corresponsione delle differenze maturate a partire dal 1

gennaio 2000, tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 25.5.99 Comparto Scuola e il minore importo percepito a seguito del citato trasferimento nel personale A.T.A. della Scuola, oltre interessi e rivalutazione, nonché infine il risarcimento del danno, subito medio tempore, oltre le spese del presente giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.

Costitutosi in giudizio, il Ministero resistente, con ragioni essenzialmente di diritto, ha contestato la domanda chiedendone la reiezione.

\*\*\*

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sulla questione vi sono state numerose pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Tribunale di Treviso del 13 gennaio 2012), dalle quali il sottoscritto giudicante non intende discostarsi, condividendone pienamente le motivazioni, alla luce della giurisprudenza Comunitaria sopraggiunta (Corte di Giustizia dell'Unione Europea-sentenza Scattolon del 6 settembre 2011 e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Agrati del 7 giugno 2011).

Orbene il trasferimento del ricorrente dalla Provincia di Catanzaro nei ruoli Statali del personale A.T.A., continuando peraltro a svolgere le medesime mansioni presso istituti scolastici svolte in precedenza, per effetto della legge 124/1999, articolo avrebbe dovuto comportare, come correttamente espone il ricorrente, il riconoscimento dell'intera anzianità maturata al 31 dicembre 1999 nei ruoli dell'ente locale di provenienza, come previsto dal secondo comma dell'articolo 8 citato, che riconosce esplicitamente a detto personale, "il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ai fini giuridici ed economici", nonché dal successivo decreto 184/1909 articolo 3. In applicazione del criterio della cosiddetta "temporizzazione" in virtù del decreto ministeriale 5 aprile 2001 articolo 3 comma 1, l'amministrazione invece ha ritenuto di riconoscere alla ricorrente un'anzianità ridotta.

Deve peraltro evidenziarsi che il peggiore trattamento economico non è stato contestato dall'amministrazione resistente la quale però ha sostenuto la legittimità del proprio operato osservando che ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005/266 (legge finanziaria per il 2006) il comma secondo dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1990/124 doveva

interpretarsi nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale era inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico, ovvero senza il computo del trattamento accessorio e dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza. In virtù dell'articolo 2 comma secondo del decreto legislativo 165/2001 la precedente disposizione di legge (124/1999, articolo 8 ) che prevedeva il riconoscimento dell'intero trattamento economico, poteva essere derogata da successivi contratti o accordi collettivi. Secondo l'interpretazione sostenuta dalla pubblica amministrazione resistente tale deroga, nel caso di specie, era stata operata con l'accordo del 20 luglio 2000 intercorso tra A.R.A.N. e OO.SS.. Secondo tale accordo infatti ai dipendenti A.T.A. trasferiti dagli enti locali allo Stato veniva attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nella allegata tabella, di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità.

Tale tesi, osservava il ricorrente, non era insostenibile, in quanto la citata legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) doveva considerarsi inapplicabile al caso di specie, essendo peraltro illegittima tale normativa per contrasto con la costituzione, nonché l'accordo del 20 luglio 2000 non poteva considerarsi un accordo o contratto collettivo (e perciò avente efficacia derogatoria della legge 124/1999) poiché in realtà si trattava di un accordo adottato nell'ambito di procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47 commi da 1 a 4 della legge 428/90. Peraltro a sostegno di tale tesi, ovvero la natura diversa dalla contrattazione collettiva si poteva indirettamente trarre conferma dalla circostanza che tale accordo era stato recepito dal successivo decreto ministeriale del 5 aprile 2001 (evidentemente perché ritenuto non dotato di efficacia autonoma dalla stessa pubblica amministrazione contraente).

Deve precisarsi che più volte la Corte di Cassazione, in epoca anteriore all'antrata in vigore della cd. Legge finanziaria per il 2006, aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'articolo 2112 del codice civile che, a seguito del richiamo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001/165,

deve ritenersi disciplinante in via generale i trasferimenti di attività nel settore pubblico.

Tale tesi può dirsi confermata in sede comunitaria, in seguito all'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia emessa dal Tribunale di Venezia nella causa C-108/2010 Scattolon, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 6 settembre 2011, ha confermato che il trasferimento del personale A.T.A. nei ruoli statali costituisce effettivamente un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. Tale direttiva impedisce che ai lavoratori trasferiti venga applicato un trattamento retributivo sostanziale peggiore di quello goduto nel periodo immediatamente precedente al trasferimento. La Corte inoltre ha osservato che "l'assoluta equivalenza tra i compiti svolti dal personale degli enti locali e quelli del personale già dipendente del ministero imponeva allo Stato italiano di qualificare l'anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale del ministero". La Corte nella citata sentenza ha affermato infatti che gli Stati dell'Unione devono attenersi allo scopo della direttiva consistente nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole, per il solo fatto del trasferimento.

Deve peraltro osservarsi (cfr. Tribunale di Treviso citato) "che il passaggio del personale degli enti locali al ministero era stato considerato una trasferimento di impresa anche dallo stesso Stato italiano poiché nell'articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 184 del 23 luglio 1999 e nelle premesse del decreto ministeriale del 5 aprile 2001 era stato espressamente richiamato l'articolo 34 del decreto legislativo 29/1993 che disciplina appunto il trasferimento del personale tra pubbliche amministrazioni in conformità a quanto statuito dalla direttiva 77/187 e dell'articolo 2112 del codice civile".

Rileva inoltre nella controversia oggetto del presente giudizio la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. sentenza Agrati del 7 giugno 2011) con la quale è stata censurata la condotta dello Stato Italiano, con la approvazione della comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23 dicembre 2005 - legge finanziaria per il 2006, precisando "che se in linea di principio nulla vieta al potere legislativo di

intervenire in materia civile mediante nuove disposizioni, dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della certezza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 CEDU ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. La Corte ha rammentato, inoltre, che l'esigenza della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte". La corte in particolare ha osservato che "ad avviso della Corte, lo scopo invocato dal Governo, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, in realtà è stato unicamente quello di difendere l'interesse finanziario dello Stato riducendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giudiziari. Per tutti questi motivi la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU (carta dei diritti fondamentali dell'unione europea), sia l'articolo 1 del protocollo 1, in quanto la legge 266/2005", precisando che la citata norma è stata adottata "dopo cinque anni dal trasferimento del personale ausiliario degli enti locali con una disposizione non conforme all'originario contenuto della norma interpretata".

È stato precisato inoltre, dalla stessa Corte di Giustizia "che la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati e che gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, ma anche a provvedere a non fondarsi sull'interpretazione di un testo di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario e con gli altri principi generali del diritto comunitario. Infatti la corte ha affermato che quanto ai diritti fondamentali, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario tener conto della carta la quale ha, a termini dell' articolo 6, e nel punto 1, primo comma, TUE, lo stesso valore giuridico dei trattati. Inoltre, sempre secondo la corte, l'articolo 52/3 precisa che laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU il significato e la portata di tali diritti sono uguali a quelli loro conferiti da detta convenzione e che secondo la spiegazione di tale disposizione, il significato la portata dei

*diritti garantiti sono determinati non solo dal testo della CEDU ma anche, in particolare dalla giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo".*

Orbene considerate le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Scattolon del 6 settembre 2011) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Agrati del 7 giugno 2011), questo Tribunale ritiene di dover disapplicare la norma contenuta nel comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23 dicembre 2005, in quanto contrastante con la normativa comunitaria e in particolare con la disciplina del trasferimento di impresa e con il principio di parità delle armi in ambito processuale e, per l'effetto, deve essere riconosciuta al ricorrente l'intera anzianità maturata sia nei ruoli dell'ente locale di provenienza e sia eventualmente alle dipendenze di altre amministrazioni anche statali con conseguente provvedimento di nuovo inquadramento, con esclusione del criterio della temporizzazione, non previsto per legge, e, alla luce di quanto premesso, arbitrariamente inserito nel decreto ministeriale 5 aprile 2001 ed applicato nell'interpretazione data dall'amministrazione del decreto di inquadramento definitivo individuale, unitamente ad ogni altro atto inerente e/o conseguente. La pubblica amministrazione resistente, pertanto dovrà essere condannata a riconoscere alla ricorrente ai fini economici e giuridici l'anzianità tutta maturatasi alle dipendenze dell'ente locale di provenienza e sia eventualmente alle dipendenze di altre amministrazioni anche statali dalla data di assunzione al 31 dicembre 1999 ed a corrispondere le differenze maturate a partire dal 1 gennaio 2000 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all'anzianità stabilite nel CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto, con interessi legali e eventuale rivalutazione monetaria a far data dal 1 gennaio 2000 sino al soddisfo, con conseguente provvedimento di nuovo inquadramento.

Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento formulata in termini eccessivamente e priva di allegazione, non avendo il ricorrente fornito a questo Giudice alcun elemento o parametro idoneo a consentire la determinazione del danno in concreto asseritamente subito. Invero il sottoscritto giudicante condivide la tesi, espressa dalla Suprema Corte Cass. (sez. II, 03-12-1997, 12256/1997), secondo cui pur potendo farsi ricorso ad

una valutazione equitativa al fine di determinare la liquidazione dei danni, è necessario verificare preliminarmente che eventi dannosi si siano effettivamente prodotti, difatti, la potenzialità dannosa di un determinato evento non comporta che il mero accertamento dello stesso sia sufficiente a conseguire la condanna generica del suo autore al risarcimento e, pertanto, non esaurisce l'onere probatorio dell'attore; sicché il giudice potrà pronunciarsi sulla relativa domanda solo nei limiti, in cui è stata fornita la prova del danno effettivamente subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

1. disapplica la norma contenuta nel comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23 dicembre 2005 perché contrastante con la normativa comunitaria e in particolare con la disciplina del trasferimento di impresa e con il principio di parità delle armi in ambito processuale;
2. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'intera anzianità maturata sia nei ruoli dell'ente locale di provenienza sia eventualmente alle dipendenze di altre amministrazioni anche statali;
3. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere dall'amministrazione resistente un nuovo inquadramento, con esclusione del criterio della temporizzazione, non previsto per legge arbitrariamente inserito nel decreto ministeriale 5 aprile 2001 ed applicato nell'interpretazione data dall'amministrazione nel decreto di inquadramento definitivo individuale, unitamente ad ogni altro atto inerente e/o conseguente dal 1.1.2000 effettuando la relativa progressione stipendiale.
4. Condanna la pubblica amministrazione resistente, a riconoscere al ricorrente ai fini economici e giuridici l'anzianità tutta maturatasi alle dipendenze dell'ente locale di provenienza sia eventualmente alle dipendenze di altre amministrazioni anche statali dalla data di assunzione presso la Provincia di Catanzaro (20.3.1974) al 31 dicembre 1999 ed a corrispondere le differenze maturate a partire dal 1 gennaio 2000 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all'anzianità stabilite nel CCNL 26 maggio


1999 del comparto scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto, con interessi legali o rivalutazione monetaria qualora superiore a far data dal 1 gennaio 2000 sino al soddisfo;

5. Condanna la pubblica amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1800,00, di cui euro 1150,00 per onorari ed euro 650,00 per diritti, con attribuzione al difensore dichiaratisi antistatari.

Vibo Valentia, 9.02.2012

Il giudice del lavoro

(dott.ssa Valentina Paglionico)




~~TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA~~  
~~DEPOSITO IN CANCELLERIA~~

10 MAR 2012

~~IL DIRITTORE AMMINISTRATIVO~~  
~~DEPOSITO IN CANCELLERIA~~





**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VIBO VALENTIA**  
**SETTORE PREVIDENZA E LAVORO**

REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge  
 COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
 richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente  
 titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli  
 ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano  
 legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale, che si rilascia per la prima volta  
 in forma esecutiva.

A richiesta dell'Avv. *Polices*.....

Nell'interesse di *Le Pala Vuk*.....

Vibo Valentia, li .....3 APR. 2012....

IL CANCELLIERE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*M.* Filippo BRINI

E' copia conforme a copia esecutiva,  
 per *Usc. esecutiva*.....  
 Vibo Valentia, li .....3 APR. 2012....

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Filippo BRINI